



CODICE DEONTOLOGICO PER LA QUALIFICA E L'ABILITAZIONE DI: NATUROPATA

L'Associazione Professionale ASSOIP adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di NATUROPATA

Approvato dal Consiglio nella seduta del 20 marzo 2020

IL GIURAMENTO DEI PROFESSIONISTI

Il Giuramento del Professionista

Io (nome e cognome) _____ -

prometto di svolgere la mia professione nel rispetto della Vita e del Benessere dei miei Clienti. Prometto di attenermi al Codice Deontologico della categoria Naturopata.

Il Credo del Professionista

“Credo che ogni essere umano deve attenersi ad un corretto e sano stile di vita per vivere un’esistenza migliore, credo che questo sia indispensabile per ogni individuo a prescindere dal proprio credo religioso, politico etnico”.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti nell'Associazione Professionale ASSOIP, categoria Naturopata. Ogni iscritto è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Di seguito verrà abbreviato il nome del Diplomato e/o Laureato, riconosciuto idoneo nel solo nome di Professionista.

Al fine che non ci siano fraintendimenti di alcun genere agli iscritti nel Registro Professionale Naturopati viene severamente vietato:

1. FARE DIAGNOSI e 2. FARE ATTO DI PRESCRIZIONE, nello specifico: Proporre schede alimentari personalizzate; Raccogliere schede con indicazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente e sottoporle a valutazione; Produrre un espresso diario alimentare con limitazione temporale di validità di tali indicazioni e previsione di revisione delle prescrizioni alle date indicate; Proporre odierni ricorrenti anche generici consigli alimentari, rientranti nello svolgimento in un'attività di educazione alimentare; Proporre consigli di Tipo Psicologico, fare valutazioni e raccolta dati che riguardino la fascia emotiva e psicologica del cliente; Prescrivere Farmaci e Integratori di qualsiasi genere.

Si fa presente che le sopracitate azioni sono ad esclusivo compito delle seguenti figure professionali: il Medico, il Biologo Nutrizionista, il Dietologo, lo Psicologo, il Dietista e che il Professionista se non provvisto dell'apposito attestato rilasciato tramite esame di stato nelle figure preposte può incorrere nella violazione dell'**art. 348 c.p. il quale dispone che “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.**

È dispensato il Professionista che attraverso altri studi abbia raggiunto la qualifica Professionale e Abilitazione necessaria.

Per entrare a far parte del Registro Professionale ASSOIP categoria Naturopata, il Professionista dovrà avere fatto il Giuramento al presente codice Deontologico.

L'inosservanza di un articolo del presente Codice Deontologico come riportato nell'articolo 36 del presente codice deontologica sarà riportato e giudicato dalla Commissione Etica.

Art. 2.

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 36 del presente codice deontologico.

Art. 3.

Nell'esercizio della professione il Professionista accetta il dialogo con i clienti e le istituzioni come unico strumento di comunicazione senza posizioni preconcette.

Rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dal proprio direttivo ASSOIP a tutela della categoria.

Nei casi in cui, nell'esplicare la sua professione, si trova per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere rimosso, deve astenersi dal compiere l'atto o gli atti professionali.

Art. 4.

Il Professionista è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle sue conoscenze attraverso i Congressi, giornate di formazione e informazione sia istituiti dal comitato nazionale ASSOIP, che indicati e/o riconosciuti dallo stesso.

A Tutti gli iscritti in ASSOIP, nella categoria Naturopata, è richiesto un aggiornamento minimo di 1 giornata all'anno di formazione di 8 ore estesa ad un massimo di 2 giornate del totale di 16 ore di formazione richieste per la validità dell'iscrizione nell'associazione e l'appartenenza all'registro professionale.

Art. 5.

Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità. Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa. Conosce l'obbligo di mantenere sempre un aspetto decoroso, consapevole che una cattiva immagine od opinione del pubblico potrebbe danneggiare la categoria stessa.

Art. 6.

Nelle circostanze in cui il professionista rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento e i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l'esercizio delle sue competenze.

Art. 7.

Il Professionista, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all'esaltare e dall'enfaticizzare la propria competenza o i risultati ottenuti.

Tale comportamento andrà valutato con particolare severità ove sia rivolto al procacciamento della clientela a danno di altri colleghi.

Art. 8.

Il Professionista non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.

In ogni situazione lavorativa, il Professionista si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.

Art. 9.

Il Professionista salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Art. 10.

Il Professionista deve fondare i risultati della sua attività professionale su documentazioni o reperti di sua diretta conoscenza.

Art. 11.

Il Professionista in ogni luogo, sia professionale che pubblico, deve farsi promotore del proprio credo **“di come un corretto e sano stile di vita, sia indispensabile per ogni individuo a prescindere dal proprio credo religioso, politico etnico”**.

Questo deve essere il suo credo e la sua Mission è quello di diffondere il proprio credo affinché sia conosciuto da tutti.

Art. 12.

Nel caso in cui le attività professionali del Professionista abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l'ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto dell'ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi.

Art. 13.

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto professionale e si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione della sua professione, a meno che non sussista il consenso validamente prestato dal cliente. Il segreto professionale va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cliente. Il segreto professionale va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cliente. Il Professionista dovrà avere cura delle informazioni rilasciate dal cliente ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, dovrà prendersi cura di informare il cliente degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, da lui operati.

Art. 14.

Il Professionista può derogare al segreto professionale solo quando venga a conoscenza di fatti o situazioni che, per legge o atti dell'Autorità, debbano essere denunciati.

Art. 15.

Il Professionista, che riveste cariche pubbliche, deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale.

Parimenti si ispirerà a criteri di imparzialità ed obiettività qualora sia chiamato ad esprimere giudizi o valutazioni comparative che riguardino i terzi.

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL CONTRATTO D'OPERA SVOLTA

Art. 16.

Il Professionista dovrà attenersi per esercitare come prestazione di opera intellettuale secondo gli articoli previsti dal Codice Civile dal 2222 al 2238 in quanto facente parte di ASSOIP, categoria Naturopata. Si riportano alcuni punti del codice:

“2229. Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali [c.c. 2068, 2956, n. 2] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [c.c. 2061].

2230. Prestazione d'opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali (1).

2231. Mancanza d'iscrizione.

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [c.c. 2034].

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso [c.c. 2399], salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [c.c. 1672, 2228, 2237].

RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 17.

Il Professionista ispira i suoi rapporti con l'utenza a criteri etici, di lealtà, di professionalità e di rispetto del presente codice deontologico.

Non può derogare a tali criteri neppure per disposizioni del superiore gerarchico.

Art. 18.

Nel caso in cui le sue prestazioni professionali si presentino tali da durare nel tempo, dovrà convenire con il cliente, ove possibile, la durata del rapporto, per una corretta trasparenza sul costo del servizio.

Art. 19.

Il Professionista, nello svolgimento della sua attività, persegue l'interesse del cliente e mette a sua disposizione con etica, lealtà, e diligenza le proprie competenze professionali.

Rifiuta di utilizzare il rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Art. 20.

Il Professionista conosce che rilasciare prestazione professionale gratuita reca un danno a tutta la categoria e quindi non è contemplata ed è punibile.

È ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari.

Può partecipare come relatore a eventi, seminari, congressi e serate dedicate alla informazione nel contesto generale della salute e della nutrizione.

Art. 21.

Il Professionista potrà pattuire e definire il suo onorario all'inizio della prestazione.

In tale caso non potrà avanzare richieste maggiori al cliente.

Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all'esito dell'intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente.

Art. 22.

Nel rendere noti al cliente i risultati della sua attività, il Professionista dovrà astenersi dall'esprimere valutazioni che siano di competenza di altre figure professionali.

Il Professionista conosce bene che certi soggetti fanno parte delle professioni del campo e vicino al sanitario e non può farsi promotore, pubblicità o adottare sistemi, programmi e/o riferimenti che abbiano come oggetto la: **“DIAGNOSI, CURA, ASSISTENZA, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE”**. Tali azioni anche camuffate da sinonimi sono vietate come riportato nell'articolo 1, e sarà soggetto ad una verifica come riportato nell'articolo 36, ad esclusione che lo stesso Professionista abbia raggiunto attraverso altri studi la qualifica Professionale necessaria.

Art. 23.

Il Professionista non deve mai sovrapporsi con le “professioni sanitarie”, sono escluse dal campo di applicazione quelle che aderiscono e sono riconosciute della legge 4/2013, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge stessa. In data 7 febbraio 2013, è stato stipulato un accordo-quadro tra Ministero della Salute e Regioni, che ha sancito che **“le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie”**, affidando nel contempo al Consiglio Superiore di Sanità una più organica definizione delle attività stesse. Il Consiglio, successivamente decaduto e poi ricostituito, è stato investito della questione solo nel 2014.

Nel frattempo, la definizione degli ambiti di sovrapposizione fra professioni non organizzate in ordini e collegi e professioni sanitarie è affidata alla valutazione congiunta dei due Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, che cercano di ricavare dai principi generali dell'ordinamento e dall'esame di casi precedenti criteri applicabili alla singola fattispecie. In ogni caso, l'indicazione di tali attività o di loro sinonimi (es. **“terapia”**) è causa sicura di esclusione dall'elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge 4.

Tali azioni anche camuffate da sinonimi sono vietate come riportato nell'articolo 1, e sarà soggetto ad una verifica come riportato nell'articolo 36, ad esclusione che lo stesso Professionista abbia raggiunto attraverso altri studi la qualifica Professionale necessaria.

Art. 24.

Il Professionista non accetta incarichi professionali che lo pongano in condizioni di conflitto di interessi con il cliente, neppure se quest'ultimo sia informato del conflitto e dichiari di volere avvalersi ugualmente delle sue prestazioni.

Art. 25.

Il Professionista non deve subordinare il proprio intervento professionale, alla condizione che il cliente accetti di servirsi di determinate strutture, presidi o istituti per esigenze connesse all'attività dei Professionista.

Art. 26.

Il Professionista non può stringere patti o accordi di alcun tipo con altre figure professionali, dai quali trarre vantaggio con la clientela.

Art. 27.

L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti o all'evidenza incapaci d'intendere e di volere, resta subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, salvo casi in cui le prestazioni stesse siano imposte per atto dall'Autorità.

Quando il soggetto, che si dice disposto a pagare l'onorario, è persona diversa dal beneficiario della sua prestazione professionale, il Professionista è tenuto alla riservatezza nei confronti del primo, tranne che il beneficiario della prestazione non lo autorizzi a rendere noti i risultati della sua indagine.

Art. 28.

Il Professionista limita l'esercizio della sua attività professionale alle prestazioni che rientrano nelle sue competenze. Rifiuta di svolgere qualunque attività che sia estranea alla specificità del rapporto professionale.

Il Professionista può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, a meno che non sia stato diversamente pattuito.

In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per l'utente. Il Professionista deve recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità.

Anche in tale caso è tenuto a compiere gli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare il cliente.

In qualunque tipo di rapporto professionale, il Professionista non può né pretendere né accettare qualsiasi compenso o utilità, che risulti estranea alla prestazione professionale.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 29.

I rapporti tra i Professionisti devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della comprensione, della lealtà e della solidarietà.

Il Professionista si impegna a sostenere a vantaggio proprio e dei colleghi l'autonomia e l'indipendenza della professione da ogni influenza o condizionamento e a divulgare le regole del presente codice deontologico.

Art. 30.

Il Professionista favorisce la formazione e l'aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo ai colleghi più giovani. Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.

Art. 31.

Il Professionista si mostra rispettoso della dignità e della reputazione dei colleghi ed evita di dare nei loro confronti giudizi negativi per quanto attiene alla formazione e alla competenza professionale.

Se i giudizi negativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi, tale comportamento andrà valutato con particolare severità.

Art. 32.

Se il Professionista si rende conto che la prestazione a lui domandata richiede particolare specializzazione, ne informa il cliente e si astiene dall'impedirgli di ricorrere ad altro professionista, che possieda la specializzazione necessaria.

Il Professionista non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri professionisti, ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.

Art. 33.

Il Professionista è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio Etico tutte le volte che ravvisi comportamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio e il decoro del titolo professionale.

Art. 34.

Il Professionista rifiuta di attribuire esclusivamente a sé risultati professionali raggiunti grazie alla collaborazione con altri colleghi o altri professionisti.

Parimenti rifiuta di presentare come risultato delle proprie ricerche risultati dovuti alle ricerche di altri colleghi o studiosi, ancorché ancora non resi pubblici.

Art. 35.

Il presente codice deontologico sostituisce qualunque precedente regola deontologica.

Il presente codice deontologico è inserito nel sito ww.assoip.it per una corretta trasparenza, ed è consultabile a chiunque.

PENA E SANZIONABILITA'

Art. 36.

In riferimento all'articolo 1, il Professionista se trovato e comprovato abbia trasgredito ad un articolo del presente Codice Deontologico, al codice civile, alla costituzione e che possa recare danno a tutta la categoria del Naturopata e ad altri Colleghi, verrà sottoposto alla Commissione di Etica Nazionale.

La pena massima prevista è l'espulsione dall' ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ASSOIP, il disconoscimento della categoria di appartenenza, avanzando le dovute richieste di risarcimento, dove sia comprovato che la violazione leda nell'immagine collettiva di tutta la categoria. L'Associazione Professionale ASSOIP si riserva di procedere nelle opportune sedi penali e civili.

Io sottoscritto nome _____ e cognome _____

Nato/a a _____ il _____

Numero di Matricola _____

Faccio giuramento di avere pienamente appreso e di approvare il Codice Deontologico ASSOIP nella categoria Naturopati.


Faccio promessa solenne di aderire al Codice Deontologico del Registro Professionale Naturopata accettandolo integralmente e senza riserve.

Chiedo pertanto di entrare a fare parte degli iscritti nel registro professionale dei professionisti, dopo avere conseguito onestamente il Diploma, Laurea, Master o di avere superato l'esame di ammissioni attinente alla mia categoria e di non avere prodotto dichiarazioni false o mendaci.

Firma del Professionista

Firma del Responsabile della Commissione

Dr. Riccardo Spera




La sua richiesta sarà sottoposta al Consiglio Superiore dei Soci e le verrà comunicata tramite mail, cartacea o verbale l'accettazione o la negazione dell'ingresso nella Associazione Professionale ASSOIP.

Se l'esito sarà positivo verrà inserito nell'Registro dei Professionisti e sarà consultabile da chiunque.

Firma del Presidente
Per accettazione del candidato
Dr. Simone Falcini

Firma del Vicepresidente
Per accettazione del candidato
Dr. Vito Natale



N.B.: Fai una sigla con le tue iniziali su ogni lato dei fogli, precedenti 1,2,3,4,5.